



copma

SERVICE TEAM

notizie 27

ANNO XII / NUMERO 2 / Giugno 2007
Notiziario della Copma scrl
v.le Veneziani 32 Ferrara tel. 0532/970611
stampato su carta ecologica
dalla litografia Sate Ferrara

IL 30 giugno sta per arrivare e ciascuno di noi deve decidere cosa fare del proprio TFR. Nell'intento di fornire un'ulteriore occasione di approfondimento e di valutazione su un problema dai contorni complessi e delicati, Copma ha organizzato il 18 maggio scorso una tavola rotonda con alcuni dei protagonisti in campo per spiegare e documentare ai

TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA



lavoratori il perché delle scelte da compiere in materia previdenziale. Gli interlocutori chiamati a rispondere alle domande, preventivamente raccolte dai lavoratori/lavoratrici interessati, rappresentano di fatto le due tipologie di FONDI, quelli "CHIUSI" (Negoziali di Categoria) e quelli "APERTI" (Istituti di Credito, Assicurazioni etc.); è stato invitato anche il Sindacato in quanto direttamente interessato e coinvolto nella problematica in discussione.

Erano quindi presenti:

- Sig. Casetti Flavio, Responsabile Gestione Operativa COOPERLAVORO
- Sig. Ascanelli Stefano, Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
- Sig. Fiorini Davide, Segretario Filcams-CGIL Ferrara

I suddetti interlocutori erano stati invitati preventivamente a far pervenire in Copma le risposte scritte alle domande di loro competenza (Sig. Casetti Flavio domande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Sig. Ascanelli Stefano domande 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Sig. Fiorini Davide domande 1, 2, 3, 4, 18) al fine di facilitare la riunione ma soprattutto per consentire la pubblicazione delle stesse; le lavoratrici ed i lavoratori di Copma non potendo ovviamente essere tutti presenti all'incontro potranno in tal modo avere la stessa opportunità di approfondimento su un tema di così grande interesse e di altrettanta grande preoccupazione.

Non sono pervenute, né prima né successivamente all'incontro, le risposte scritte da parte del Sig. Fiorini Davide e pertanto siamo impossibilitati a pubblicarle.

Domande

Risposte di **Cooperlavoro**Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

1. Quanto sarà l'ammontare dei contributi versati a favore del sistema previdenziale pubblico presso l'INPS ipotizzando il caso di un lavoratore alle seguenti condizioni di riferimento:

- età inizio lavoro: 26
- periodo di lavoro ininterrotto: 40 anni
- retribuzione lorda annua:
€ 25.000 costante
- rivalutazione di quanto versato annualmente 3% annuo

€ 622.060

2. Premessa: sapendo che i contributi da versare al fondo previdenza presso l'INPS, corrispondono oggi al 33% della retribuzione lorda (23,75% a carico datore di lavoro + 9,25% a carico lavoratore), tenuto conto delle condizioni di cui sopra, arriviamo a calcolare l'ammontare dei contributi versati a favore del sistema previdenziale pubblico presso l'INPS in € 622.000.

Domanda:

Il valore di € 622.000 può essere considerato sostanzialmente corretto?

- Se la risposta è **NO**: si spieghi quale è l'errore di calcolo e si determini il giusto valore.
- Se la risposta è **SI**: si spieghi per quale ragione la somma di € 622.000 non possono bastare al sistema previdenziale pubblico, per erogare allo stesso lavoratore € 24.000 lordi annui (meno del 4% di 622.000), dal compimento del 65° anno di età.
- Se la risposta è **SI**: si spieghi per quale ragione oggi l'INPS non dispone più dei soldi necessari ad erogare un'adeguata previdenza pensionistica.

Il coefficiente di trasformazione a 65 anni non è il 4 ma il 6,136% e quindi la pensione sarebbe

| | |
|--------------------------------|-----------|
| montante | € 622.060 |
| coefficiente di trasformazione | 6,136% |
| assegno | € 38.170 |

La pensione non mi pare disprezzabile, anche se la necessaria revisione dei coefficienti la ridurrà di circa il 4-5%.

Sulla spesa previdenziale vigila il ministero del lavoro attraverso il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, il ministero dell'Economia attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, l'INPS attraverso il proprio Ufficio Studi. Inoltre si applicano alla materia innumerevoli esperti a livello accademico e di centri studi.

Non penso che desideriate che Cooperlavoro elabori una propria teoria. Ma per non eludere la domanda vi segnalo solo alcune cause:

- **Cause esogene** al sistema previdenziale:
 - Mutamenti demografici (invecchiamento)
 - cambiamenti nel mercato del lavoro
 - cambiamenti nelle politiche di welfare (più spesa su ammortizzatori sociali, formazione, infanzia, long term care e quindi relativamente meno su previdenza)
- **Cause endogene:**
 - ridondanza di funzioni assegnate (non rigida separazione fra previdenza e assistenza)
 - in passato privilegi e disfunzioni hanno scaricato sull'INPS danni e costi (la Dini ha ripulito ma restano ancora differenza da sanare)



Domande

Risposte di **Cooperlavoro**Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

3. A quanto potrà corrispondere la rendita vitalizia mensile al netto dell'imposta, che andrà a percepire un lavoratore aderente al fondo di previdenza integrativa, ipotizzando le seguenti condizioni di calcolo:

- sesto: donna
- età: 40 anni
- età del pensionamento: 60 anni
- periodo di contribuzione: 20 anni
- retribuzione annua costante: € 14.000 lordi
- valore annuo del TFR: € 1.000
- rivalutazione annua del fondo: 3%
- contributo integrativo a carico datore di lavoro: 1% della retribuzione

Condizioni base non collimanti:
 - Incremento retributivo di 1% + 2% di inflazione.
 - TFR primo anno € 967.
 Precisazioni
 - Rivalutazione Fondo 1% + inflazione = 3% come richiesto
 - Ingresso al lavoro a 20 anni aprile 1987
 - versamenti al Fondo Pensione da aprile 2007
 - Pensionamento Aprile 2027

| 2027 (60 anni) | lorda | copertura | netta | copertura |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Retribuzione | € 16.582 | - | € 12.654 | - |
| Pensione INPS | € 12.842 | 77% | € 11.083 | 87% |
| Montante Cooperlavoro | € 28.129 | - | € 25.035 | - |
| Vitalizio annuale | € 957 | 7% | € 852 | 7% |
| Vitalizio mensile | € 80 | - | € 71 | - |

Osservazioni:

a) Questa lavoratrice potrà ricevere l'intera prestazione in capitale.
 b) **Le tabelle** di conversione utilizzate sono quelle ufficiali attualmente usate dall'INPS che potranno variare in peggio per la modifica dei coefficienti per la parte obbligatoria o, per la complementare, in meglio se il Fondo riesce ad ottenere condizioni migliorative in sede di gara per la selezione delle imprese assicuratrici che dovranno erogare la rendita (Gara prevista per fine anno).

4. A quanto potrebbe corrispondere il valore del TFR che un lavoratore nelle stesse condizioni di cui alla domanda precedente, andrebbe ad incassare al netto dell'imposta, nel caso in cui non aderisse al fondo di previdenza integrativa?

TFR liquidato netto dall'azienda con rivalutazione 3% **€ 19.223**
 Montante netto Cooperlavoro con rivalutazione 3% e contributo azienda e lavoratore **€ 25.035**

5. Quali condizioni sono previste in caso di morte del lavoratore che aderisca al fondo di previdenza integrativa nei seguenti casi:

- morte prima di maturare il diritto al percepimento della rendita vitalizia
- morte dopo aver maturato il diritto al percepimento della rendita vitalizia
- nell'ipotesi b. del punto 4, si chiede se esiste la possibilità che almeno una quota della rendita possa essere percepita da un erede designato
- se la risposta è sì, evidenziare le eventuali penalizzazioni, ipotizzando 100 il valore della rendita che diversamente avrebbe percepito il lavoratore in vita;
- se la risposta è no, si spieghino le ragioni

a. Gli eredi riscattano la posizione, in mancanza i beneficiari designati dall'iscritto

b. Dipende dal tipo di rendita percepita: se è secca, si chiude il rapporto; se è di altro tipo si agisce secondo le scelte fatte dall'iscritto all'atto del pensionamento.

c. Sono possibili diverse forme di rendita: quella secca di cui sopra, oppure reversibile designando un beneficiario di tutta o parte della rendita in casi di morte dell'iscritto, è possibile anche chiedere una rendita con *periodo di erogazione certo* di 5 o 10 anni indipendentemente dalla sopravvivenza. E' possibile chiedere anche la restituzione dell'intero montante residuo salvo assicurazione contro il rischio di sopravvivenza.

In breve quando si andrà in pensione si avranno di fronte asferirsi in altro Fondo per godere del suo sistema di erogazione della rendita.

i. Impossibile rispondere, dipenderà dall'età e dal sesso del reversionario. Le tabelle attuariali concordate con l'assicurazione erogatrice della rendita determineranno i coefficienti combinati di trasformazione del montante in rendita.

a. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso.

b. Al momento del diritto alla prestazione l'aderente può optare per una rendita vitalizia, per una rendita vitalizia reversibile al 50%, per una rendita vitalizia reversibile al 75%, per una rendita certa per i **primi 10 anni e poi vitalizia**. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione può trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica per avvalersi delle diverse condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

c. Vale quanto sopra.

| Domande | Risposte di Cooperlavoro | Risposte Cassa di Risparmio di Cento |
|--|--|---|
| 6. Aderendo ad un Fondo complementare, c'è un costo annuo da sostenere? | SI. Dal primo versamento del 2007 è stata prelevata una quota associativa annuale di € 20,80 (la stessa dell'anno precedente). L'azienda paga inoltre un costo una tantum di € 10 per ogni nuovo iscritto (costo d'ingresso). | Commissione fissa di 6 € annui. |
| 7. In quanto si quantificano gli eventuali costi di gestione del fondo di previdenza integrativa e quale meccanismo provvede alla loro copertura?; chi li stabilisce e chi decide in merito agli stessi? | La copertura delle spese amministrative viene decisa attraverso l'elaborazione di un bilancio preventivo. Il totale delle spese viene suddiviso sul numero degli iscritti e si ottiene la quota associativa annuale di cui sopra. Il Fondo Pensione Negoziante è a gestione mutualistica integrale: gli avanzi finora puntualmente registrati sono stati ridistribuiti totalmente sulle posizioni degli iscritti, simmetricamente eventuali disavanzi che si dovessero verificare verrebbero coperti facendoli pesare sulle medesime posizioni. La stesura del bilancio preventivo è compito del Consiglio d'Amministrazione; l'Assemblea dei Delegati lo approva unitamente alla determinazione della quota associativa annuale. | Commissioni di gestione annue: 0,696% per il comparto Garanzia, 0,84% per il comparto Rendita, 0,90% per il comparto Obiettivo TFR, 0,90% per il comparto Crescita, 0,96% per il comparto Alta crescita, già calcolate sul valore della quota pubblicato quotidianamente, stabilite dal consiglio di amministrazione della società che istituisce il fondo. L'eventuale variazione è soggetta a vigilanza da parte del responsabile del fondo, deve essere comunicata agli aderenti 120 giorni prima dell'entrata in vigore, da diritto al trasferimento gratuito ad altra forma pensionistica come clausola di salvaguardia. |
| 8. L'integrazione del contributo in termini di versamento al fondo complementare effettuato da parte del datore di lavoro, implica automaticamente l'obbligo per il lavoratore di integrare il versamento con un'ulteriore quota a suo carico? | Direi piuttosto che è l'inverso: la scelta del lavoratore di versare il contributo a suo carico determina l'obbligo per il datore di lavoro di versare il proprio. | |
| 9. L'integrazione del contributo in termini di versamento al fondo integrativo complementare, effettuato da parte del datore di lavoro, viene effettuato in ogni modo anche se il lavoratore non dovesse decidere di integrare con ulteriori quote a suo carico oltre al TFR? | Se con integrazione ci si riferisce al contributo previsto dal CCNL a carico lavoratore e a carico azienda, vale quello detto alla precedente domanda cioè che l'obbligo per il datore di lavoro scatta solo se il lavoratore versa il proprio contributo. | |
| 10. Oltre al TFR maturato, qualora il lavoratore decidesse di versare un'ulteriore quota superiore anche a quanto versato a suo favore da parte del datore di lavoro, che cosa si viene a determinare? | Nulla. La contribuzione del lavoratore è liberamente determinabile dallo stesso, mentre il datore di lavoro ha il solo obbligo di versare quanto previsto dal CCNL, salvo diversi accordi o liberalità. | |

Domande

11. Stante le attuali condizioni contrattuali, l'integrazione del contributo in termini di versamento al fondo complementare di categoria (fondo chiuso) che andrà ad effettuare il datore di lavoro, sussiste pure nel caso in cui il lavoratore aderisca ad un fondo aperto (banche o assicurazioni) o ad altro tipo di fondo?

Risposte di **Cooperlavoro**

NO. Il D.Lgs. 252/05 dispone che in caso di scelta diversa dal fondo negoziale il contributo previsto dal contratto a carico del datore di lavoro è dovuto "nei limiti e con le modalità previste dagli accordi collettivi". Ebbene sia nella delibera delle centrali cooperative di istituzione di Cooperlavoro, sia nei ccnl è previsto l'obbligo solo verso il fondo negoziale.

Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

Il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL va a favore delle forme di previdenza complementare oggetto di apposito accordo tra azienda e lavoratori. Nel caso in cui un accordo aziendale preveda la possibilità per i lavoratori di aderire al fondo pensione aperto Arca Previdenza Aziende, i lavoratori che vi aderiranno avranno diritto alle stesse contribuzioni previste per il fondo chiuso.

12. Quale apparato amministrativo sarà preposto alla gestione del fondo di previdenza integrativo, in termini di Amministratori, Presidente, uno o forse più Vice Presidenti, Amministratori Delegati, struttura amministrativa, struttura tecnica, ecc.. ?



Cooperlavoro è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione di 12 componenti, eletto dall'Assemblea dei Delegati (90 componenti) eletta a sua volta per metà dagli iscritti e per metà dai datori di lavoro. I componenti il CdA devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Dal punto di vista dei costi il Presidente percepisce annualmente € 10.000, il Vice € 5.000, i consiglieri € 120 per ogni seduta del CdA (circa 9 ogni anno).

La struttura organizzativa attuale è composta da un dirigente, un impiegato di primo livello, da un impiegato d'ordine. In caso di necessità si utilizzano lavoratori temporanei tramite agenzia. Il Fondo ha numerosi outsourcers, i più importanti sono: la banca depositaria, il service amministrativo, il consulente finanziario.

Certo se gli attuali 20.000 iscritti tripliceranno dovremo adeguare anche la struttura organizzativa, ma pensiamo che il costo annuale per iscritto possa diminuire.

Il fondo pensione aperto Arca Previdenza Aziende è istituito da Arca sgr SpA, società di gestione del risparmio operativa dal 1983 che dispone in quanto tale di una sua struttura amministrativa, tecnica e gestionale, con team di gestione dedicato alla previdenza complementare. L'elenco delle cariche sociali è consultabile nella nota informativa sintetica a disposizione degli interessati.

13. Chi nominerà ed a chi risponderanno gli Amministratori del fondo?

Gli organi sociali sono tutti elettivi. Le liste per le elezioni sono state finora proposte su iniziativa delle organizzazioni sindacali per la parte lavoratori e dalle centrali cooperative per la parte datori di lavoro. Il Regolamento elettorale norma sia l'elettorato passivo che attivo.

Gli Amministratori rispondono dei loro atti in base alla normativa vigente, possono essere revocati e oggetto di azione di responsabilità. Sanzioni particolari, per lo più di carattere pecuniario sono previste per gli amministratori e il responsabile del Fondo dalla normativa secondaria (Commissione di vigilanza COVIP)

Arca sgr SpA, in ottemperanza al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ha provveduto a nominare il responsabile del fondo pensione e l'organismo di sorveglianza del fondo stesso che svolgono in autonomia funzioni di controllo e vigilanza.

Domande

14. Quali sono gli elementi sostanziali che differenziano un fondo chiuso (gestito anche dai sindacati in rappresentanza dei lavoratori) da un fondo aperto (gestito da banca o assicurazione) ?

Risposte di **Cooperlavoro**

Il sindacato dei lavoratori non gestisce, bensì promuove e istituisce il Fondo Pensione Negoziale (FPN) unitamente alla associazioni datoriali.

La differenza fondamentale sta nel diverso rapporto con il mercato dell'offerta di servizi finanziari. Il Fondo Pensione Negoziale sceglie ogni 4 anni con procedure competitive sul mercato i gestori finanziari che giudica migliori, li controlla e, se insoddisfatto, li sostituisce. Il Fondo Pensione Aperto (FPA) è diretta espressione di un gestore finanziario.

Altre differenze:

Il FPN non ha finalità di lucro e ha scopo sociale esclusivamente rivolto alla previdenza complementare. E' indipendente dai fornitori di servizi finanziari o amministrativi o di consulenza e li sceglie liberamente. Normalmente costa meno.

Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

Il fondo chiuso è accessibile solo da parte di una determinata categoria di soggetti, mentre il fondo aperto può essere utilizzato indipendentemente dalla categoria a cui si appartiene, permette una più ampia libertà di scelta e può anche essere mantenuto in caso di cambiamento della categoria di appartenenza.

15. Una volta acquisita la rendita che sarà erogata da parte del Fondo, questa viene garantita fino alla morte anche se avviene in tardissima età, oppure solo fino ad una età prestabilita?

La prestazione periodica è vitalizia, quindi fino alla morte.

Almeno fino alla morte, anche oltre se si è optato per la reversibilità.

16. Se si cambia lavoro e/o settore di lavoro, il capitale maturato può essere trasferito ad altro tipo di fondo?

Sì, sia nel FPN attivo nella nuova azienda sia in un FPA o in un PIP.

Non è necessario se si è scelto un fondo aperto, è comunque possibile il trasferimento ad altro fondo, non solo se si cambia lavoro ma anche semplicemente per libera scelta quando sono decorsi 2 anni dall'adesione. E' inoltre possibile richiedere ad Arca sgr SpA il riscatto totale della posizione individuale maturata in occasione del venir meno del rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale si era aderito al fondo pensione aperto (perdita dei requisiti di partecipazione).

17. Nell'ipotesi di adesione ad un fondo chiuso è possibile in un tempo successivo passare ad altro fondo chiuso o eventualmente ad un fondo aperto? Se sì, a quali costi?

Cooperlavoro non prevede costi sul trasferimento. Il trasferimento in costanza di rapporto di lavoro può avvenire solo dopo due anni di permanenza nella forma di previdenza scelta. Per i soci lavoratori la scelta possibile è solo verso un FPA. La stessa cosa vale per i dipendenti del settore multiservizi, in quanto l'accordo collettivo individua per le cooperative Cooperlavoro come soggetto attuatore.

Il fondo chiuso non può mai essere scelto ma deriva dal settore di appartenenza. Si può andare verso un fondo aperto liberamente scelto, in questo caso i costi del trasferimento sono fissati dal fondo chiuso di origine e non dal fondo di destinazione.

Domande

Risposte di **Cooperlavoro**Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

18. Quale consiglio dare a coloro che andranno in pensione entro 5 anni e/o entro 10 anni da oggi?

Possiamo dire anche fino a 20 anni dal pensionamento se il reddito è basso. Questi lavoratori avranno la possibilità di ricevere la prestazione interamente in capitale. Il loro vantaggio sta tutto nel vantaggiosissimo regime fiscale della previdenza complementare e nel contributo del datore di lavoro. Più gli eventuali rendimenti migliorativi rispetto al TFR.

Scarso bisogno di previdenza integrativa ma evidenti vantaggi di natura contributiva e fiscale nell'aderire alla previdenza complementare.

19. Da quando vengono versate le quote TFR al Fondo Complementare? E dove finisce il TFR maturato per i mesi rimasti "scoperti" dall'1/1/07 alla data di scelta del fondo?

La decorrenza del TFR e dei contributi da versare al Fondo pensione scatta "dal periodo di paga" durante il quale il lavoratore comunica all'azienda la propria scelta. Se il lavoratore sceglie di versare integralmente il TFR maturando al Fondo Pensione, il maturato dal 1 gennaio 2007 al mese di iscrizione resta accantonato in azienda.

Verrà versato alla previdenza complementare il TFR maturato dal periodo retributivo in corso nel momento in cui viene comunicata la scelta al datore di lavoro. Il TFR maturato dall'1/1/07 al mese antecedente quello della scelta resterà in azienda per i dipendenti già assunti alla data del 31/12/2006, dovrà essere versato all'INPS (fondo per l'erogazione del TFR) per i dipendenti assunti successivamente.

20. Quale regime di tassazione viene applicato al capitale finale che potrà essere richiesto (fino al 50% del montante accumulato nel fondo)?

La tassazione sarà compresa fra il 9 e il 15%. L'aliquota del 15% è ridotta dello 0,30 per ogni anno di permanenza nel sistema della previdenza complementare superiore al 15.mo, fino al massimo del 6. La tassazione si applica solo sulla parte riferibile ai contributi versati e dedotti in fase di accumulo, mentre è esclusa sulla parte che si riferisce ai rendimenti (imposta già assolta dal Fondo annualmente in fase di accumulo) o a eventuali contributi versati oltre il limite di deducibilità fiscale.

Secondo il regime attuale alla prestazione in forma di capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sarà applicata un'aliquota secca del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo (aliquota minima del 9%). Gli importi non entrano in dichiarazione dei redditi. Questo risulta estremamente più vantaggioso rispetto a quanto previsto per il TFR lasciato in azienda. E' utile segnalare che la prestazione in forma capitale è consentita fino al 100% del montante accantonato se la rendita generata dalla conversione di almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo (2.530,84 euro).



21. Quale regime di tassazione viene applicato alla rendita erogata dal fondo?

Come sopra.

Secondo il regime attuale alla prestazione in forma di rendita, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sarà applicata un'aliquota secca del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo (aliquota minima del 9%). Gli importi non entrano in dichiarazione dei redditi. Questo risulta estremamente più vantaggioso rispetto a quanto previsto per il TFR lasciato in azienda.

Domande

22. Quale condizione fiscale (in sede di dichiarazione dei redditi annuale e al momento del percepimento della rendita vitalizia, piuttosto che nel caso di riscatto parziale o totale di quanto accumulato nel fondo) è prevista per le quote versate al fondo stesso (nei due casi di fondo chiuso e di fondo aperto), con esplicito riferimento alle distinte quote di TFR, di versamento integrativo a carico del datore di lavoro e di versamento integrativo a carico del lavoratore?



23. Non potendo escludere in assoluto il caso in cui il fondo previdenziale riduca per perdite parte o tutto del patrimonio costituito con i versamenti effettuati da parte dei lavoratori aderenti, esiste una copertura per tale rischio?

Se la risposta è affermativa, spiegare come si costituisce tale forma di copertura, con quali eventuali costi aggiuntivi ed a carico di chi.

24. Quale sarà il contatto diretto sul territorio per il lavoratore che avrà necessità di tenersi informato sull'andamento del proprio fondo complementare?

Risposte di **Cooperlavoro**

Tutte le imposte in regime di previdenza complementare sono **imposte sostitutive**, cioè il loro imponibile non si cumula con altri redditi, né sono soggette a ricalcolo (come avviene per il TFR liquidato). Il regime fiscale è identico per tutte le forme di previdenza complementare. Il beneficio fiscale sui contributi in fase di accumulo viene riconosciuto direttamente in busta paga e registrato sul CUD annuale. In fase di erogazione della prestazione non si fa distinzione fra TFR e contributi lavoratori e azienda. L'imposta trattenuta dal Fondo Pensione sulla prestazione - rendita, riscatto, anticipazione ecc - è una tassazione definitiva.

No. L'ipotesi di default è puramente scolastica. Il 74% dei titoli in portafoglio sono titoli di stato dell'area Euro. I titoli azionari sono esclusivamente di area Europa. Tutti i titoli devono avere merito creditizio (rating) elevato. Potrà sparire un titolo o due, ma tutti è per lo meno improbabile. Qualora succedesse temo che il Fondo Pensione sarebbe l'ultimo dei nostri problemi.

L'Ufficio Personale della cooperativa, la rappresentanza sindacale aziendale, i patronati sindacali. La previdenza complementare è un nuovo ferro del mestiere delle strutture citate.

Cooperlavoro ha un buon sistema di comunicazione con gli iscritti attraverso il proprio sito internet (in via di continuo miglioramento), la newsletter, la Comunicazione Periodica annuale, ... e il telefono.

Ogni iscritto può controllare la sua posizione tramite password inviata insieme alla lettera di benvenuto.

Io Casetti Flavio mi impegno a non organizzare mai uffici locali del Fondo, preferendo usare i sudati contributi per incrementare le posizioni degli iscritti piuttosto che per pagare impiegati!

Risposte **Cassa di Risparmio di Cento**

La disciplina fiscale non distingue tra fondi chiusi e fondi aperti ed opera in modo assolutamente identico. I contributi versati ad una forma di previdenza complementare costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo nel limite di € 5.164 annui (contributo azienda + contributo dipendente) determinando un consistente beneficio fiscale a favore dell'aderente. Tale beneficio fiscale viene percepito direttamente in busta paga e non occorre presentare dichiarazione dei redditi. In sede di prestazione, di anticipazione e di riscatto non sono assoggettati a tassazione i redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari ed eventuali contribuzioni non dedotte perché in eccesso rispetto ai 5.164 € annui). Per quanto riguarda la tassazione della prestazione si rimanda ai punti 20 e 21. Per quanto riguarda la tassazione in caso di anticipazione occorre distinguere: spese mediche aliquota 15% ridotta fino al 9% per anzianità; prima casa 23%; altre necessità 23%. In caso di riscatto: premiorienza 15% ridotta fino al 9% per anzianità; perdita dei requisiti 23%.

La migliore garanzia per gli aderenti riguarda l'estrema diversificazione dell'investimento, frutto dell'attività di analisi e ricerca e dell'esperienza ultraventennale nella gestione finanziaria da parte di Arca sgr SpA. In aggiunta su 2 dei 5 comparti a disposizione degli aderenti è prevista una garanzia formale di restituzione del capitale della quale risponde la società con il proprio patrimonio e che non ha nessun costo aggiuntivo rispetto a quanto già evidenziato alla voce commissioni di gestione (punto 7).

L'attività di servizio e consulenza prima, durante e dopo l'adesione riveste importanza decisiva nella scelta di una forma di previdenza complementare. Arca mette a disposizione dell'azienda e dei singoli aderenti un'informativa completa e puntuale mediante accesso protetto e riservato al proprio sito internet. La proposta di servizio trova il suo momento di eccellenza nella disponibilità di una consulenza professionale e personalizzata presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Cento.